

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA  
CONCERNENTE IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ULISSE BIOMED S.P.A. CONVOCATA PER IL 16  
DICEMBRE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 17 DICEMBRE 2024, IN SECONDA  
CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO  
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI**

(convocata per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 17 dicembre 2024 in seconda convocazione, stessa ora)

**Modifica all'art. 17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**\*\*.\*.\*\***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede straordinaria, presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano, il 16 dicembre 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 17 dicembre 2024 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, al fine di recepire la disciplina di cui alla recente legge n. 21/2024 che ha, tra l'altro, introdotto il nuovo articolo 135-*underdecies.1* nel TUF.

Come noto, nel corso degli ultimi quattro esercizi (2020, 2021, 2022 e 2023) e anche con riferimento all'esercizio corrente per effetto del differimento del termine di cui all'art. 106 comma 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge Capitali, sono state applicate da parte degli emittenti quotati e non le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli Azionisti. Tale modalità di partecipazione è stata altresì applicata dalla Società in occasione delle precedenti Assemblee degli Azionisti.

In tale contesto, l'esperienza maturata dalla Società è stata positiva e ha dimostrato che la disciplina straordinaria non ha ridotto la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, né ha impedito agli stessi di esercitare, in modo pieno ed efficace, i propri diritti (in linea con quanto avvenuto nel generale contesto del mercato delle società con azioni quotate italiane, come evidenziato dai dati resi noti dalla Consob, come *infra* meglio precisato).

In particolare, tale disciplina prevede (i) la possibilità che l'intervento e il voto in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato; (ii) che, ove si ricorra alla partecipazione esclusiva del rappresentante designato, non sia consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea, ma coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (iii) che il diritto dell'azionista di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Il “modello decisionale anticipato”, introdotto in via emergenziale e provvisoria dal Decreto “Cura Italia” durante la pandemia e oggi accolto in modo permanente dalla legge n. 21/2024, consente agli azionisti, pur con i tempi e le forme semplificate previsti da questa specifica modalità di tenuta dell'assemblea, il pieno esercizio di tutti i diritti inerenti alla loro partecipazione e al voto.

A indiretta conferma di quanto sopra descritto, ovvero che l'assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato consente comunque una piena esplicazione dei diritti sociali, depone il dato – rilevato da Consob nel suo ultimo Rapporto sulla *corporate governance* delle società quotate italiane – del costante aumento della partecipazione degli azionisti alle assemblee nel periodo pandemico.

Pertanto, si propone di introdurre la facoltà della Società di prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato.

Si prevede altresì che, in tale caso, l'assemblea si possa tenere anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con la precisazione della non necessità della copresenza di Presidente e Segretario (possibilità ormai comunque riconosciuta per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione ove il verbale viene redatto in un momento successivo e dunque non v'è la necessità della presenza fisica di entrambi i soggetti nel medesimo luogo).

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 17 dello statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

### Confronto della nuova formulazione proposta dell'articolo dello statuto con il testo vigente

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 17 dello Statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 17</p> <p>Intervento e rappresentanza</p>	<p>Articolo 17</p> <p>Intervento e rappresentanza</p>
<p>17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>	<p>Invariato</p>
<p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.</p>	<p>Invariato</p>
<p>17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che</p>	<p>Invariato</p>

<p>siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:</p> <p>(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p>	
<p>17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>17.6 Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i>.1, comma 4 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte può avvenire con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-<i>novies</i> del TUF, in deroga all'art. 135-<i>undecies</i>, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-<i>undecies</i> e 135-<i>undecies</i>.1 del TUF.</p>

Si precisa che le modifiche statutarie in questione non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

Signori Azionisti, in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente:

**PROPOSTA DI DELIBERA**

*“L’Assemblea Straordinaria di Ulisse Biomed S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*


***delibera***

- i) di integrare l'articolo 17 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Stefano Lo Priore – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e, comunque, ai fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese”.*

\* \* \*

Udine, 28 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente



---

Stefano Lo Priore